



Comune di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 26.05.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventisei (a partire dalle ore 19,15) del mese di maggio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio		X	Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini		X
Stefano Angelibusi	X		Richard Martini	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giuseppe Fusi	X	
Alberto Colombo	X		Giacomo Zamperini	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Cinzia Bettega		X
Casto Pattarini	X		Lamberto Bodega		X
Antonio Pattarini	X		Stefano Parolari	X	
Irene Riva	X		Giorgio Siani		X
Giuseppino Tiana	X		Giulio De Capitani	X	
Ciro Nigriello	X		Giovanni Colombo	X	
Eugenio Milani	X		Pierino Locatelli		X
Francesco Bellangino	X		T O T A L E	34	7

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Licini – Marchio – Fusi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 ed in particolare il comma 703 della L. 147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il successivo comma 707 il quale stabilisce l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria sperimentale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.05.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo il quale: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2014;

Recepito le modifiche normative introdotte dal citato articolo 1, comma 707, della L.147/2013 all'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;

Considerato quindi che:

1. L'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,76%;
2. L'aliquota ridotta è stabilita nella misura dello 0,40%;
3. l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta (0,4%) e la detrazione (€ 200,00);
4. l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);

Rilevato altresì che, sempre l'art. 13 del D.L. 201/2011, ha assegnato ai Comuni la potestà di:

1. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali, l'aliquota base;
2. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, l'aliquota ridotta;
3. ridurre l'aliquota base fino allo 0,40% nel caso di immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Ritenuto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni:

- 0,60% per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con detrazione, fino all'ammontare dell'imposta, di euro 200,00;
- 0,40% per gli alloggi degli Istituti per le Case Popolari (ora Aler). L'aliquota viene ridotta nella misura massima consentita dalla legge in quanto trattasi di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione di euro 200,00;
- 0,86% per le unità immobiliari locate con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, ai sensi dell'art.13 del Regolamento IMU;
- 1,06% per tutte le altre fattispecie imponibili;

Ritenuto altresì di considerare direttamente adibita ad abitazione principale

ai fini dell'esenzione dell'imposta:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento IMU;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che l'abitazione non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento IMU;

ai fini agevolativi

- le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, sono oggetto di agevolazione limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento IMU;

Dato pertanto atto che le aliquote e le detrazioni definite nel presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

Ribadito che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad assicurare l'erogazione dei servizi comunali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 "Competenze del Consiglio";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con n. 21 voti favorevoli e n. 13 voti contrari (Boscagli, Chirico, G.Colombo, De Capitani, Fortino, Fusi, Magni, Martini, Mauri, Parolari, Pasquini, Romeo e Zamperini)

DELIBERA

1. di stabilire le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria nel modo seguente:
 - 0,60% per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con detrazione, fino all'ammontare dell'imposta di euro 200,00;
 - 0,40% per gli alloggi degli Istituti per le Case Popolari (ora Aler). Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione di euro 200,00;
 - 0,86% per le unità immobiliari locate con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998;
 - 1,06% per tutte le altre fattispecie imponibili;
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, (ai fini dell'esenzione dell'imposta):
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che l'abitazione non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.
3. di considerare, altresì, le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, oggetto di agevolazione limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00;
4. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
5. di procedere all'inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art.13-bis del D.L. 201/2011 riportato in premessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 21 voti favorevoli, n. 11 voti contrari (Boscagli, G.Colombo, De Capitani, Fortino, Fusi, Magni, Martini, Parolari, Pasquini, Romeo e Zamperini) e n. 1 astenuto (Chirico). Non partecipa al voto il consigliere Mauri

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Alfredo Marelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paolo Codarri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03.06.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 18.06.2014 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 03.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Codarri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Codarri